

Legge regionale 29 marzo 2013, n. 12

**Provvedimenti per garantire la piena funzionalità del Servizio Sanitario regionale.**

(BUR n. 7 del 2 aprile 2013, supplemento straordinario n. 3 del 5 aprile 2013)

**(Il Governo con delibera C.d.M. del 24 maggio 2013, ha deciso di impugnare l'articolo 1, commi 1, 2 e 3).**

**(La Corte Costituzionale con sentenza n. 110/2014, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1, 2 e 3)**

**Art. 1\***

1. Al fine di garantire nel Servizio sanitario regionale i livelli essenziali di assistenza, per i soggetti in possesso dei titoli di cui alle leggi 27 dicembre 2006, n. 296 e 24 dicembre 2007, n. 244, che abbiano presentato domanda entro il 31 dicembre 2008, le Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Calabria procedono alla stabilizzazione attraverso prove selettive.
2. Alle prove selettive possono accedere altresì i soggetti in possesso dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo, che abbiano visto riconoscere la subordinazione dal giudice o da ispezioni previdenziali.
3. I benefici di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche in favore di quanti abbiano stipulato contratti anteriormente alla data dell'1 gennaio 2007 o che in base all'articolo 1 comma 558 della legge n. 296/06, abbiano maturato un'esperienza triennale nel quinquennio precedente e a quanti siano stati in servizio alla data del 31 dicembre 2008.
4. Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 35, comma 3 bis del DLgs 30 marzo 2001 n. 165, così per come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 401, le Aziende sanitarie e ospedaliere nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e dei regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica in attuazione della vigente normativa, possono avviare procedure di reclutamento, anche per personale con qualifica dirigenziale, di cui al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 1/2009, mediante concorso pubblico per titoli ed esami finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale di coloro che abbiano maturato almeno tre anni di servizio, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa, nell'amministrazione che emana il bando. I relativi provvedimenti, acquisito il parere vincolante dei Ministeri vigilanti, sono approvati dalla Giunta regionale sulla base di apposita intesa con il Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario.

**Art. 2**

(Pubblicazione)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

---

\*La Corte Cost. con sentenza n. 110/2014 dichiara l'illegittimità cost. dell'art. 1, commi 1, 2 e 3.